



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2014 n.226

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti gli articoli 12, 16, 19, 20, 21, 37, 51, 56, 73 e 75 della Legge 27 marzo 2002 n.49;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta 29 dicembre 2014;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 2002 N. 49 “LEGGE SUL CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI”

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato definisce le condizioni, i presupposti e le procedure da adottare per i contratti fra la Pubblica Amministrazione e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, da un lato, e le imprese, dall'altro, aventi per oggetto l'acquisizione di beni, di consumo o d'uso, e di servizi, in attuazione della Legge 27 marzo 2002 n.49 e successive modificazioni.
2. Nello svolgimento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi, la Repubblica di San Marino persegue l'obiettivo della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione dello sviluppo sostenibile nelle sue componenti ambientali, sociali ed economiche, promuovendo l'introduzione, nei capitolati e negli atti di gara, di criteri e parametri ecologici, anche in deroga al criterio del prezzo più basso, che garantiscano:
 - a) la riduzione nell'utilizzo delle risorse naturali, anche mediante l'utilizzo di materiali riciclati;
 - b) la riduzione nell'utilizzo delle risorse energetiche;
 - c) la riduzione delle emissioni inquinanti in aria, acqua e/o suolo;
 - d) la riduzione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana, mediante riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose;
 - e) la riduzione della produzione di rifiuti;
 - f) una durata di vita dei beni più estesa rispetto alla media dei prodotti analoghi.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto delegato, i contratti di fornitura o somministrazione di beni e di servizi complementari alle opere pubbliche che sono disciplinati dalla Legge 17 settembre 1999 n.96 e dal Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e successive modificazioni.
2. Sono, altresì, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto delegato le concessioni di servizi pubblici il cui esercizio sia attribuito, sulla base delle norme vigenti, alla Pubblica Amministrazione, ad Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato nonché le concessioni di servizi disciplinate da leggi speciali.

Art. 3

(Principi generali)

1. L'attività contrattuale di cui all'articolo 1 deve garantire il perseguimento dei fini di pubblico interesse, la qualità delle prestazioni, l'osservanza di criteri ecologici ed etici e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.
2. L'affidamento del contratto d'appalto è disposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità con le modalità di cui agli articoli che seguono.
3. E' vietata la stipulazione di contratti di appalto di servizi finalizzati all'esecuzione di prestazioni lavorative in relazione alle quali siano previsti profili di ruolo (PDR) non ricoperti nell'ambito del fabbisogno del Settore Pubblico Allargato.
4. Nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2, i criteri di partecipazione alle gare e di aggiudicazione dell'appalto devono essere tali da:
 - a) non escludere le piccole e medie imprese, anche attraverso, ove possibile ed economicamente conveniente, la suddivisione degli appalti in lotti funzionali;
 - b) prevedere, nel maggior grado possibile, elementi, individuati espressamente nei documenti di gara, ispirati a esigenze sociali, alla tutela dei lavoratori, della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo, la cui incidenza dovrà essere valorizzata rispetto all'elemento del prezzo più basso.
5. I provvedimenti amministrativi adottati ai sensi del presente decreto delegato dall'unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Repubblica di San Marino (CCIAA) sono adeguatamente motivati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 5 ottobre 2011 n.160: in particolare, la decisione di ricorrere ad una procedura a concorso limitato o negoziata per l'affidamento dell'appalto è motivata e documentata con riferimento alla sussistenza delle condizioni che consentano il ricorso alla licitazione o alla trattativa privata.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intendono:
 - a) per "appalti pubblici di forniture o somministrazione": gli appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di opere, finalizzati alla stipulazione dei contratti di cui alla Legge n.49/2002 aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di:
 - 1) cose a fini di consumo o d'uso;
 - 2) servizi da soli ovvero congiuntamente ai beni di cui al numero 1);

- b) per “Stazione Appaltante”: l’unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica, di cui all’articolo 51 dell’Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188;
- c) per “portale dei Servizi PA”: il sito informatico ufficiale della Repubblica di San Marino;
- d) per “responsabile del procedimento”: il soggetto individuato ai sensi dell’articolo 17 della Legge n.160/2011, anche per singole fasi.

Art. 5

(Unità Organizzativa Acquisti, Servizi Generali e Logistica – Centrale Unica per gli Acquisti)

1. L’UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica cura la gestione delle procedure di gara relative agli appalti pubblici di forniture o somministrazioni per tutte le Unità Organizzative (UO), Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato, assumendo, pertanto, le funzioni di Centrale Unica per gli Acquisti. In particolare, redige gli atti di gara, individua la tipologia di gara ed il criterio di aggiudicazione, cura gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di comunicazione, aggiudica l’appalto, stipula il relativo contratto in rappresentanza dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, delle Aziende Autonome e degli Enti del Settore Pubblico Allargato e gestisce la fase dell’esecuzione e verifica del contratto.
2. Al fine di espletare efficientemente le proprie funzioni, l’UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica collabora con l’UO o servizio interessato e ha l’obbligo di stipulare, entro i novanta giorni successivi alla ratifica del presente decreto delegato, protocolli operativi con le Aziende Autonome e gli Enti del Settore Pubblico Allargato volti a disciplinare le procedure da osservarsi per la definizione del programma di approvvigionamento e per la gestione delle gare, con particolare riferimento alla redazione dei documenti di gara.
3. Il personale del Settore Pubblico Allargato addetto a funzioni connesse all’espletamento di gare d’appalto presso UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato è assegnato all’UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica secondo quanto previsto dall’articolo 78, comma 1, secondo periodo della Legge 5 dicembre 2011 n.188; l’assegnazione è disposta con provvedimento della Direzione Generale della Funzione Pubblica.
4. L’incarico sulla posizione di Dirigente dell’UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica è soggetto ad obbligo di rotazione, secondo quanto previsto dall’articolo 76, comma 6, della Legge n.188/2011 ed il predetto incarico ha durata massima di sei anni consecutivi.

Art. 6

(Programma di approvvigionamento)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Congresso di Stato, su proposta della Stazione Appaltante, al fine di ottimizzare la gestione degli acquisti dei beni e servizi, approva il programma di approvvigionamento, da redigersi entro il 30 settembre dell’anno precedente in conformità alla normativa vigente, agli indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale indicati nel Programma economico e nel rispetto della compatibilità di bilancio.
2. Il Congresso di Stato ha facoltà di apportare modifiche al programma di cui al comma 1, anche sulla base di sopravvenute esigenze se in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio.
3. Con l’approvazione del programma di approvvigionamento il Congresso di Stato delega l’UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica ad adottare l’impegno di spesa, ad assumere la relativa autorizzazione di spesa ed a sottoscrivere il contratto con l’operatore economico aggiudicatario.
4. Nei casi di urgenza ed indifferibilità, opportunamente motivati nella deliberazione a contrattare assunta dalla Stazione Appaltante, tali da non consentire l’approvazione da parte del Congresso di Stato delle modifiche di cui al comma 2, l’autorizzazione alla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi non contemplati nei programmi di approvvigionamento è rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modificazioni.

Art. 7

(Norme sulla pubblicità e sulle comunicazioni)

1. I protocolli operativi di cui all'articolo 5, comma 2, il programma di approvvigionamento di cui all'articolo 6, il bando di gara, la lettera di invito ed i capitolati d'appalto sono tempestivamente pubblicati dalla Stazione Appaltante sul portale dei Servizi PA in area appositamente dedicata; il programma di approvvigionamento è pubblicato entro sette giorni dalla sua approvazione.
2. Le offerte presentate dalle imprese concorrenti, i verbali di gara, la delibera di aggiudicazione, i contratti e l'atto di collaudo sono pubblicati sullo stesso portale al termine della procedura di gara.
3. Non sono pubblicate le informazioni contenute nelle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione prodotta dall'impresa partecipante al momento della presentazione dell'offerta, segreti tecnici e commerciali.
4. La pubblicazione degli atti di gara sul sito assolve l'onere di pubblicità e vale ad ogni effetto di legge come accesso agli atti di gara.
5. Le comunicazioni alle imprese non aggiudicatrici, oltre che notificate alle imprese, sono pubblicate sul sito, fatto salvo l'eventuale oscuramento di dati per giustificati motivi.
6. L'invio delle domande di iscrizione al Registro dei Fornitori, le comunicazioni fra imprese, CCIAA e Stazione Appaltante e la presentazione delle offerte potranno essere effettuate anche attraverso canali informatici sicuri, realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati, garantire la provenienza, l'ora e la data di ricezione, l'accesso alle sole persone autorizzate; tali strumenti sono disciplinati con regolamento.

CAPO II

REQUISITI E SCELTA DEI FORNITORI

Sezione I

Registro dei fornitori

Art. 8

(Registro dei Fornitori)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della Legge n. 49/2002, è istituito il Registro dei fornitori e dei prestatori di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Pubblici (Registro dei Fornitori).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, la partecipazione alle gare d'appalto è riservata alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori.
3. Il Registro dei Fornitori è tenuto dalla CCIAA la quale provvede a curare l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese nel Registro medesimo adottando i relativi provvedimenti.
4. Il Registro dei Fornitori è suddiviso per categorie merceologiche, per tipologie di servizi e per caratteristiche imprenditoriali conformemente al codice ATECO ed è consultabile sul sito di CCIAA.
5. Ai fini della tenuta del Registro dei Fornitori e di tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti, la CCIAA è gestore di pubblico servizio ai sensi delle norme vigenti e, nello svolgimento delle attività e compiti inerenti, i funzionari di CCIAA assumono la qualifica di pubblico ufficiale.
6. Qualora nel Registro dei Fornitori siano iscritte meno di tre imprese in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante può, nell'ambito di licitazione privata, invitare alle gare e, nell'ambito di trattativa privata, consultare imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, purché non cancellate dallo stesso, per:

- a) la fornitura di beni o servizi che presentino particolari caratteristiche tecniche o qualitative o la cui esecuzione richiede un particolare grado di specializzazione e organizzazione;
- b) ampliare la concorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario;
- c) altri gravi giustificati motivi legati all'opportunità e convenienza economica di procedere all'acquisizione di beni direttamente presso imprese produttrici straniere;
- d) particolari motivi d'urgenza legati ad interventi di protezione civile.

7. Le modalità di iscrizione al Registro dei Fornitori, i diritti di pratica, la documentazione da produrre, le scadenze e le modalità di comunicazione dei provvedimenti della CCIAA sono disciplinati con Regolamento del Congresso di Stato.

Art. 9

(Requisiti di iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) il titolare o legale rappresentante dell'impresa sia cittadino sammarinese o di Paese che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consenta alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità;
- b) il titolare o legale rappresentate dell'impresa abbia il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore tecnico, i soci, il socio unico risultanti alla data della domanda o cessati dalla carica nell'anno precedente la domanda, non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per misfatti commessi contro la Repubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, anche attraverso la partecipazione ad un'organizzazione criminale ovvero per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori ed il direttore tecnico non siano rinviati a giudizio per i misfatti di cui alla lettera c);
- e) il titolare, il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore tecnico, i soci, il socio unico risultanti alla data della domanda o cessati dalla carica nell'anno precedente la domanda, non siano "soggetti inidonei" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modificazioni;
- f) se persona giuridica, non sia "soggetto inidoneo" ai sensi del punto 9), comma 1, dell'articolo 1 della Legge n.47/2006 e successive modificazioni;
- g) abbia la licenza di esercizio attiva;
- h) sia iscritta al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
- i) sia iscritta al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni di beni e servizi per i quali è richiesto;
- l) abbia adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, del Fondo Servizi Sociali e, se sussistenti ed obbligatori in forza di legge, atto avente forza di legge o contratto collettivo, di altri enti previdenziali pubblici e privati;
- m) abbia adempiuto agli obblighi tributari;
- n) abbia adempiuto agli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71;
- o) non sia stata destinataria di sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di assunzione di lavoratori e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali l'impresa è iscritta.

3. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è soggetta a rinnovo annuale.

4. La Stazione Appaltante, prima di adottare la delibera di aggiudicazione, rinvia alla CCIAA per la verifica sulla permanenza, in capo all'impresa iscritta al Registro dei Fornitori risultata migliore offerente, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e della veridicità di quanto

contenuto nelle dichiarazioni sostitutive. Resta ferma la facoltà di CCIAA di verificare, mediante controlli a campione o su richiesta della Stazione Appaltante, effettuati in qualsiasi momento, anche avvalendosi degli uffici competenti o su segnalazione, la permanenza dei requisiti e di procedere ad accertamenti d'ufficio volti ad appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.

5. Le imprese stabilite in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consentano alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, possono iscriversi al Registro dei Fornitori alle medesime condizioni richieste alle imprese sammarinesi; ai fini dell'iscrizione, esse producono documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti al comma 1.

6. Le imprese non iscritte al Registro dei Fornitori invitate alle gare a mente dell'articolo 8, comma 6, si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti al comma 1.

7. Con Regolamento del Congresso di Stato è individuata la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo nonché le caratteristiche imprenditoriali e di idoneità tecnica di cui all'articolo 12 della Legge n. 49/2002.

Art. 10

(Sospensione)

1. La sospensione dal Registro dei Fornitori ha luogo nel caso di:

- a) mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e di quanto oggetto di dichiarazioni presentate dall'impresa, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione;
- b) mancata trasmissione di quanto richiesto dalla CCIAA in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione o dei successivi aggiornamenti o rinnovi nel termine di trenta giorni;
- c) sospensione della licenza;
- d) sospensione dell'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
- e) sospensione dal registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni di beni e servizi per i quali è richiesto;
- f) richiesta motivata dell'impresa medesima.

2. E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere alla CCIAA la sospensione dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, di imprese che abbiano pendente un'azione giudiziaria con l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino o con Aziende Autonome di Stato o Enti del Settore Pubblico Allargato.

3. L'impresa sospesa dal Registro dei Fornitori per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera f) può richiedere in ogni momento alla CCIAA di essere nuovamente iscritta nel Registro.

4. La sospensione è comunicata all'impresa interessata e può essere revocata, fatto salvo quanto previsto al comma 3, solo a seguito della regolarizzazione della posizione dell'impresa o della riacquisizione dei requisiti di iscrizione temporaneamente persi.

Art. 11

(Cancellazione)

1. Le imprese che abbiano perso i requisiti di cui all'articolo 9 sono cancellate dal Registro dei Fornitori.

2. Oltre che per le ipotesi di cui al comma 1, la cancellazione dal Registro dei Fornitori ha luogo nei casi di:

- a) mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti e di quanto oggetto di dichiarazioni presentate dall'impresa, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta variazione;
- b) mancata comunicazione di quanto richiesto dalla CCIAA in fase di verifica delle dichiarazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel termine di sessanta giorni;
- c) cancellazione dal registro o albo dei soggetti abilitati, quando tale iscrizione è richiesta dalla legge;
- d) commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici;
- e) intenzionale produzione, nel corso di precedente gara di appalto o in occasione dell'iscrizione, aggiornamento, rinnovo dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori nonché in sede di verifiche effettuate dalla CCIAA, di certificazioni o dichiarazioni non rispondenti al vero;
- f) tenuta di condotte irregolari recidivanti di cui all'articolo 22 del Decreto - Legge 5 ottobre 2011 n.156;
- g) richiesta dell'impresa.

3. Ferma restando la cancellazione dal Registro dei Fornitori a carico dell'impresa, il legale rappresentante o il titolare della medesima impresa diviene soggetto non abilitato a presentare domande di iscrizione o rinnovo al Registro, anche per conto di altre imprese, per il successivo anno dal provvedimento di cancellazione.

4. L'impresa cancellata dal Registro dei Fornitori può richiedere di essere nuovamente iscritta nel Registro decorso un anno dall'avvenuta cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto - Legge n.156/2011.

Sezione II

Scelta del contraente

Art. 12

(Sistemi di scelta)

1. L'impresa cui affidare la fornitura di beni o il servizio è scelta dalla Stazione Appaltante attraverso i seguenti metodi:

- a) asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

2. La Stazione Appaltante stabilisce il tipo di gara da espletare, l'elenco delle imprese da invitare nel caso non si tratti di asta pubblica, l'eventuale categoria delle imprese ammesse a partecipare ed i criteri di aggiudicazione, in base alla tipologia dell'appalto ed al rispetto delle condizioni indicate in seguito. Per appalti di importo limitato, secondo quanto definito con Regolamento del Congresso di Stato, la gara può essere riservata a determinate tipologie di imprese.

3. La Stazione Appaltante procede, ove possibile, tenuto conto della tipologia dei beni e servizi da acquisire, ad indire la gara d'appalto in relazione al fabbisogno calcolato su base annua.

4. Qualora conforme ai principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa, è consentita la conclusione di contratti pluriennali di fornitura o somministrazione di beni e servizi secondo quanto previsto dall'articolo 57, primo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112.

5. E' fatto divieto alla Stazione Appaltante procedere al frazionamento della fornitura o servizio oggetto della gara al solo fine di accedere a procedure di gara semplificate.

6. La Stazione Appaltante nel provvedimento di cui al comma 2 indica altresì, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n.160/2011, il soggetto responsabile del procedimento.

Art. 13
(Criteri di aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione dell'appalto, fatto salvo quanto previsto per l'appalto concorso, può essere deliberata con il criterio del prezzo più basso oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è consentito solo qualora nella descrizione della prestazione richiesta siano esplicitate la qualità e l'ecologicità che caratterizzano il bene o servizio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 2. Il prezzo più basso è determinato mediante:

- a) offerta segreta a prezzi unitari, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire prezzi unitari per i quantitativi di beni o servizi elencati nel bando;
- b) offerta a ribasso percentuale, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale su una cifra di partenza indicata nel bando e derivante dalla sommatoria delle cifre unitarie;
- c) offerta a ribasso sui prezzi indicati nel bando, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire un ribasso percentuale sul prezzo indicato;
- d) offerta a ribasso percentuale medio, gara nella quale le imprese concorrenti sono invitate ad offrire uno sconto percentuale che eguagli o maggiormente si avvicini alla media degli sconti contenuti nelle offerte, dopo aver scartato il più alto e il più basso. Tale criterio può essere ritenuto valido purché, espletata la gara, risultino essere pervenute almeno cinque risposte scritte valide.

3. L'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in base ad una pluralità di elementi variabili, tra cui, in particolare:

- a) il perseguimento di esigenze sociali, pari opportunità, e promozione dello sviluppo sostenibile;
- b) la tutela della salute e dell'ambiente con particolare riguardo alla riduzione nella produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi, anche in attuazione degli articoli 14 e 15 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44;
- c) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici ed idrici in linea con i principi di cui alla Legge 3 aprile 2014 n.48 e delle risorse ambientali del prodotto;
- d) la composizione dell'organico aziendale, con particolare riferimento alla presenza di lavoratori a tempo indeterminato e di soggetti invalidi e portatori di deficit assunti volontariamente ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n.71;
- e) il prezzo;
- f) il valore tecnico ed estetico del bene o la qualità dei materiali impiegati e dei servizi forniti;
- g) il tempo di esecuzione del servizio;
- h) la qualità e tempestività dell'assistenza tecnica o del servizio successivo alla vendita;
- i) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- l) la data e le modalità di consegna del bene o di esecuzione del servizio;
- m) la sicurezza dell'approvvigionamento e l'origine produttiva;
- n) il regime e la durata della garanzia offerta sui beni;
- o) la trasparenza degli assetti societari;
- p) eventuali ulteriori elementi individuabili in base al tipo di prestazione richiesta.

4. Il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara o la lettera di invito elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo deve essere appropriato.

5. Per attuare la ponderazione la Stazione Appaltante utilizza metodologie tali da consentire l'individuazione con un unico parametro numerico finale dell'offerta più vantaggiosa.

Art. 14
(L'asta pubblica)

1. L'asta pubblica costituisce il procedimento con il quale la Stazione Appaltante rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto e riceve le offerte dei concorrenti, secondo le modalità previste nel bando di gara, accettando come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. La procedura d'asta pubblica è indetta mediante l'emissione di bando di gara ed è adottata quando le caratteristiche della prestazione o particolari circostanze non richiedano giustificatamente una procedura diversa.
3. La Stazione Appaltante può stabilire, mediante espressa indicazione nel bando di gara, che l'aggiudicazione del contratto di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica nei casi in cui le specifiche dell'appalto possano essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. L'asta elettronica riguarda:
 - a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
 - b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La Stazione Appaltante non può ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

Art. 15
(La licitazione privata)

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato per l'acquisizione di beni o servizi, indetta mediante lettera d'invito, alla quale partecipano le imprese individuate dalla Stazione Appaltante.
2. La procedura della licitazione privata può essere adottata:
 - a) quando l'asta pubblica comporta per la Stazione Appaltante un aggravio in termini di onerosità, in netta sproporzione rispetto ai vantaggi dell'operazione;
 - b) quando l'asta pubblica è andata deserta o tutte le offerte sono risultate inammissibili o irregolari;
 - c) se, con deliberazione motivata, la Stazione Appaltante ritiene l'asta pubblica non opportuna, con particolare riferimento al valore della prestazione.
3. La Stazione Appaltante rivolge l'invito a partecipare alla licitazione privata alle imprese individuate sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria, tecnico-organizzativa desunte dal mercato e necessarie per l'esecuzione del contratto di appalto, tenuto conto delle prescrizioni e condizioni fissate nel capitolato speciale.
4. Le imprese così individuate sono invitate contemporaneamente a presentare le offerte con lettera trasmessa almeno dieci giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte.

Art. 16
(Appalto Concorso)

1. L'appalto concorso è una forma di gara riservata ad imprese che presentano progetti esecutivi comprensivi di un'offerta economica per la loro attuazione.
2. L'affidamento mediante appalto concorso è consentito per l'acquisizione di beni o servizi di particolare complessità o ad elevata componente tecnologica od artistica, la cui progettazione ed esecuzione richieda il possesso di competenze particolari.
3. La Stazione Appaltante descrive in maniera dettagliata i beni ed i servizi, ponendo un limite massimo di spesa.

4. Le imprese concorrenti formulano precise proposte progettuali ed economiche, con analitica indicazione del servizio o della fornitura che si impegnano ad eseguire, nonché dei corrispettivi che richiedono e di ogni altra condizione alla quale sono disposte ad eseguire la loro prestazione.
5. L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. L'appalto concorso può essere indetto, a discrezione della Stazione Appaltante e su deliberazione motivata della stessa, con pubblico bando o con invito diretto.

Art. 17
(Trattativa Privata)

1. Per trattativa privata si intende una procedura negoziata in cui la Stazione Appaltante consulta le imprese di propria scelta in possesso dei requisiti richiesti, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, comma 2, negoziando i termini del contratto.
2. La negoziazione è effettuata, fatto salvo quanto previsto al comma 5, con almeno tre imprese selezionate ed avviene attraverso indagine documentale compiuta mediante il contemporaneo invio alle imprese stesse di lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta finalizzata all'acquisizione di preventivi datati e sottoscritti dai rispettivi titolari o legali rappresentanti.
3. Il metodo della trattativa privata può essere usato in uno dei seguenti casi:
 - a) quando è andata deserta l'asta pubblica o la licitazione privata e una nuova gara non pone in prospettiva risultati apprezzabili;
 - b) quando la Stazione Appaltante ha indetto l'asta pubblica o la licitazione privata e tutte le offerte sono risultate inammissibili o irregolari;
 - c) quando sussistono particolari e motivate ragioni d'urgenza per cui il ricorso ad altri metodi di gara potrebbe comportare ritardi ritenuti pregiudizievoli, purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano imputabili alla Stazione Appaltante;
 - d) se la natura e l'entità della prestazione non possono essere determinate in modo esauriente ed inequivocabile prima dell'avvio della negoziazione;
 - e) per la fornitura e somministrazione beni o servizi di importo compreso tra euro 501,00 ed euro 5.000,00.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera d), la Stazione Appaltante, prima di procedere alla negoziazione del contratto, può instaurare con le imprese individuate, garantendo loro parità di trattamento, un dialogo finalizzato all'individuazione ed alla definizione della prestazione più idonea a soddisfare le necessità o obiettivi che la stessa Stazione Appaltante si prefigge. In esito al predetto dialogo, la Stazione Appaltante procede con le seguenti modalità:
 - a) ritiene, motivatamente, che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi; in tal caso informa immediatamente le imprese consultate, alle quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, oppure,
 - b) dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato le imprese consultate, la Stazione Appaltante avvia la negoziazione con le stesse secondo quanto previsto al comma 2.
5. La Stazione Appaltante può procedere alla negoziazione con una sola impresa, tramite contatto diretto con la stessa, nei seguenti casi:
 - a) qualora per particolari motivi di natura tecnica ed artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi debitamente indicati e documentati dalla Stazione Appaltante, il bene o il servizio può essere fornito soltanto da una impresa;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento delle stesse qualora il cambiamento del fornitore obbligherebbe la Stazione Appaltante ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti,

il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

- c) per l'acquisto di beni a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività, ovvero dal curatore o liquidatore di un concorso dei creditori, di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione volontaria o coatta amministrativa;
 - d) quando, in caso di motivata e comprovata urgenza od emergenza debitamente indicata e documentata dalla Stazione Appaltante, una sola impresa sia in grado di soddisfare immediatamente o, comunque, nei tempi indicati, le richieste di prestazione;
 - e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria;
 - f) per l'acquisto di opere d'arte, beni artistici, bozzetti e beni materiali e immateriali di rilevanza artistica;
 - g) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime e per l'acquisto di gas, energia termica, elettricità ed acqua potabile che alimentino le reti destinate alla fornitura di un servizio al pubblico;
 - h) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo non superiore ad euro 500,00.
6. Le fasi della negoziazione devono constare da apposito verbale.

Sezione III

Procedura di scelta

Art. 18

(Bando di gara, lettera di invito e capitolato d'appalto)

1. Il bando di gara e la lettera di invito indicano in maniera puntuale, chiara, dettagliata e completa di ogni elemento essenziale, l'oggetto della fornitura o somministrazione di beni o servizi da eseguire; sono, in particolare, esattamente individuate tutte le caratteristiche tecniche del bene o del servizio richiesto, le caratteristiche che ne qualificano la sostenibilità ambientale nonché ogni altro elemento che la Stazione Appaltante ritenga rilevante nell'esecuzione della prestazione richiesta così da consentire la comprensione dell'oggetto, delle modalità e condizioni di esecuzione della stessa, in condizioni di parità di accesso fra tutte le imprese concorrenti.
2. Il capitolato generale d'appalto descrive le condizioni e prescrizioni generali da applicare indistintamente alle forniture o somministrazioni di beni o servizi.
3. Il capitolato speciale d'appalto individua il bene o servizio richiesto con la singola gara d'appalto, le sue caratteristiche tecniche, le modalità e la periodicità della prestazione.
4. Le condizioni e prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere contenute anche in un unico documento.
5. Il capitolato generale ed il capitolato speciale sono allegati al bando di gara ovvero alla lettera di invito e le disposizioni in essi contenute, costituiscono, unitamente al bando di gara, alla lettera di invito e alle disposizioni contenute nella Legge n.49/2002, nel presente decreto delegato e nei Regolamenti di attuazione del Congresso di Stato la normativa di riferimento della gara indetta dalla Stazione Appaltante.
6. Le prescrizioni e condizioni contenute nel capitolato generale e nel capitolato speciale sono, di norma, imm modificabili. La Stazione Appaltante può, tuttavia, procedere alla definizione di diverse condizioni supplementari purché non contrastanti con quelle contenute nei capitolati generali e speciali e rispondenti a motivate ed obiettive esigenze connesse alla natura e alla tipologia della prestazione richiesta.
7. Le condizioni supplementari di cui al comma 6 possono consistere, qualora l'impresa aggiudicataria debba procedere al reperimento di nuovi lavoratori subordinati per fare fronte alla

prestazione oggetto d'appalto, in obblighi di assunzione di disoccupati o inoccupati iscritti nelle liste di avviamento al lavoro. Stante quanto previsto all'articolo 12, commi primo e secondo della Legge n.49/2002 ed all'articolo 9 relativamente al possesso da parte dell'impresa concorrente di caratteristiche imprenditoriali e tecnico-organizzative adeguate ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, le predette nuove assunzioni non potranno, comunque, superare il 30% dell'organico aziendale.

Art. 19

(Associazioni temporanee d'impresa)

1. La Stazione Appaltante, attraverso espressa indicazione contenuta nel bando di gara o nella lettera di invito, può consentire la partecipazione alla gara d'appalto alle imprese iscritte nel Registro dei Fornitori oltre che singolarmente, anche in forma di associazione temporanea di impresa o in consorzi.
2. Ai fini del presente decreto delegato, si considera associazione temporanea di impresa l'aggregazione di più imprese, in forma occasionale e temporanea, al solo scopo di partecipare ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o da Enti Pubblici. L'associazione temporanea di impresa si realizza attraverso il conferimento di mandato collettivo speciale e dei poteri di rappresentanza ad una delle imprese partecipanti al gruppo, detta capogruppo, ad opera delle altre.
3. La costituzione e il mandato collettivo conferito dalle imprese mandanti alla capogruppo deve constare da atto pubblico o scrittura privata autenticata avente data precedente alla presentazione dell'offerta; in tale caso la domanda di partecipazione alla gara è presentata dalla capogruppo, la quale esprime l'offerta e sottoscrive il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
4. In alternativa alle modalità di cui al comma 3, l'associazione temporanea d'impresa può essere costituita successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente con imprese che non abbiano partecipato o, in caso di licitazione privata, non siano state invitate alla gara di appalto; in questo caso la domanda di partecipazione è sottoscritta da ciascuna impresa e deve contenere l'indicazione della capogruppo e l'impegno a costituire, almeno cinque giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto, il raggruppamento, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e di perdita della cauzione provvisoria.
5. L'offerta presentata dall'associazione temporanea di imprese deve indicare le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento.
6. E' vietato all'impresa concorrente di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d'impresa o in consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in associazione temporanea di impresa o consorzio.

Art. 20

(Deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto)

1. Le imprese partecipanti alla gara di appalto sono tenute a prestare una cauzione pari al 2% dell'importo dell'offerta mediante assegno circolare oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.
3. La cauzione è dovuta per le gara d'appalto di importo superiore ad euro 50.000,00.

Art. 21
(Esame delle offerte)

1. Le offerte in gara sono esaminate sotto il profilo contabile, tecnico ed economico dal responsabile del procedimento o dalla Commissione. Deve essere innanzitutto verificata l'idoneità degli offerenti.
2. Il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte, la procedura di valutazione delle stesse ed i casi di esclusione dall'esame sono definiti con Regolamento del Congresso di Stato.
3. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e qualora sia necessario valutare aspetti di natura tecnica o di particolare complessità, l'esame delle offerte è demandato ad una Commissione, composta da tecnici selezionati preferibilmente tra funzionari della Pubblica Amministrazione muniti di specifica competenza tecnica e professionalità nel settore, di cui uno con funzioni di Presidente.
4. La Stazione Appaltante procede alla nomina della Commissione scaduti i termini per la presentazione dell'offerta.
5. Dopo l'apertura dei plichi contenenti le offerte, e fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, il responsabile del procedimento ovvero la Commissione può contattare l'impresa offerente per acquisire chiarimenti su aspetti già indicati nell'offerta; gli esiti di tali contatti possono essere tenuti riservati su richiesta dell'impresa e solo nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3. L'offerta dell'impresa che, contattata dalla Stazione Appaltante non fornisce i chiarimenti richiesti, è esclusa dalla valutazione.

Art. 22
(Offerte anomale)

1. La Stazione Appaltante ha, inoltre, a suo motivato giudizio, il diritto di non procedere all'aggiudicazione anche a seguito di emissione del bando o dell'invio delle lettere di invito qualora:
 - a) le offerte pervenute non siano idonee o convenienti;
 - b) quando dalle offerte pervenute o da altri elementi si possa desumere il fondato sospetto che le imprese concorrenti si siano accordate tra loro al fine di predeterminare il risultato della gara;
 - c) qualora i corrispettivi risultanti dalle offerte delle imprese siano troppo elevati o troppo bassi rispetto ai prezzi correnti di mercato.
2. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, la Stazione Appaltante è tenuta a verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, i quali devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della prestazione.
3. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dalla CCIAA - che, a tal fine, si rapporta con i competenti servizi ed unità organizzative del Settore Pubblico Allargato - sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia previdenziale ed assistenziale; in assenza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
4. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso.
5. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o lettere di invito, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta sia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante tiene conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, e prende in considerazione listini e prezziari di beni e servizi, normalmente in uso, eventuali rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza.

Art. 23

(Invalidità e irregolarità degli atti e provvedimenti di gara)

1. Agli atti e provvedimenti amministrativi emessi nell'ambito del procedimento relativo alla gara di appalto si applicano le disposizioni in materia di invalidità e irregolarità previste dal Titolo VI della Legge n.160/2011.
2. In particolare, la gara di appalto, prima della stipula del contratto, può essere annullata quando sussistano motivi in ordine alla legittimità del provvedimento secondo quanto previsto dall'articolo 44 della Legge n.160/2011 e può essere revocata quando il capitolato d'appalto debba essere sostanzialmente modificato e quando la Stazione Appaltante lo ritenga necessario ed opportuno in presenza dei motivi di cui all'articolo 45 della medesima Legge n.160/2011.

Art.24

(Delibera di aggiudicazione)

1. La Stazione Appaltante in seguito alla valutazione delle offerte e della graduatoria stilata, individua l'impresa risultata miglior offerente.
2. La Stazione Appaltante trasmette la delibera di aggiudicazione, unitamente all'autorizzazione di spesa ed agli atti della procedura, compreso lo schema del contratto di appalto, ove previsto, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità.
3. In caso di esito positivo, la delibera di aggiudicazione diviene efficace e il responsabile del procedimento comunica l'esito della gara all'impresa aggiudicataria ed a tutte le altre imprese utilmente collocate in graduatoria.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma secondo, della Legge 28 giugno 1989 n. 68 la delibera di aggiudicazione può essere impugnata dinanzi al Tribunale Amministrativo nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione.
5. Nel caso in cui l'espletamento del procedimento dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, la Stazione Appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.

CAPO III

PROCEDURE SPECIALI

Art.25

(Servizi e forniture ricorrenti)

1. La Stazione Appaltante può stipulare con singole imprese, associazioni temporanee di imprese, consorzi ed Associazioni di Categoria, accordi commerciali quadro tesi a definire il listino prezzi relativi alla fornitura o somministrazione di beni o servizi ricorrenti durante l'anno per una o più UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. I listini prezzi definiti a mente del comma 1 hanno validità annuale secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale e sono applicati alle forniture o somministrazioni effettuate durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.
3. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati con imprese che abbiano manifestato la propria accettazione dei listini prezzi definiti dalla Stazione Appaltante.
4. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, le singole prestazioni sono affidate alle imprese secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità.

CAPO IV CONTRATTO

Sezione I Stipulazione del contratto

Art.26

(Stipulazione dei contratti)

1. La Stazione Appaltante, divenuta inoppugnabile la delibera di aggiudicazione di cui all'articolo 24, procede, in relazione ad appalti il cui importo sia superiore ad euro 15.000,00 alla sottoscrizione del contratto con l'impresa aggiudicataria.
2. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto da entrambe le parti in due originali, di cui una copia fotostatica è consegnata all'impresa aggiudicataria dopo la registrazione.
3. Il contratto riporta in maniera puntuale ed esauriente la descrizione della prestazione, in termini sia quantitativi che qualitativi.
4. Nel caso di appalti il cui importo non sia superiore ad euro 15.000,00 il contratto è formalizzato mediante scambio di lettere commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa.
5. Il contratto di appalto, sottoscritto da entrambe le parti, è immediatamente efficace.
6. L'impresa appaltatrice può decadere o decade dal contratto secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto - Legge n.156/2011.

Art.27

(Deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione del contratto)

1. L'impresa aggiudicataria, per importi superiori ad euro 15.000,00, è obbligata a costituire una cauzione per l'esecuzione del contratto.
2. La cauzione, di importo pari al 10% dell'offerta presentata, è costituita da una fideiussione rilasciata da primario istituto di credito o da compagnia di assicurazione.
3. La cauzione definitiva è depositata all'atto della firma del contratto e ha validità per l'intera durata della fornitura o servizio, fino al collaudo o alle verifiche di conformità.
4. La Stazione Appaltante ha facoltà, tenuto conto delle caratteristiche della prestazione richiesta e delle modalità e condizioni di esecuzione della stessa, di procedere alla progressiva diminuzione della cauzione sulla base dell'avanzamento dello stato di esecuzione della prestazione, secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, fermo restando lo svincolo del 25% dell'importo della cauzione all'atto del collaudo o delle verifiche di conformità.
5. L'impresa aggiudicataria che non si presenta ovvero si rifiuta di prestare la cauzione di cui al comma 1, decade dall'aggiudicazione; in tale caso la Stazione Appaltante, incamera la cauzione di cui all'articolo 20 e può procedere alla sottoscrizione del contratto con l'impresa risultata seconda migliore offerente in graduatoria.

Art.28

(Ritenute di garanzia)

1. A titolo di garanzia dell'esatto adempimento del contratto, la Stazione Appaltante trattiene un decimo del compenso finale per una durata di diciotto mesi dopo l'atto di collaudo.
2. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi, l'obbligo della ritenuta di garanzia possa essere previsto per un periodo inferiore a quello stabilito al comma 1 ovvero escluso.

Art.29
(Copertura assicurativa)

1. L'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori del capitolato speciale di appalto e da cause di forza maggiore.
2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 deve, altresì, coprire il rischio derivante dalla responsabilità civile per danni a cose, di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, nonché per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto sino alla data di emissione del certificato positivo di collaudo o della verifica di conformità.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante provvedere, in presenza di forniture di rilevante valore o di particolare pregio, alla stipulazione di una polizza assicurativa specifica - denominata CAR (ContractAllRisk) - che garantisca da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura sia la Stazione Appaltante che le eventuali imprese coinvolte nell'esecuzione del contratto.
4. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi, l'obbligo della copertura assicurativa possa essere escluso ovvero l'estensione della stessa possa essere variata.

Sezione II
Esecuzione del contratto

Art.30
(Inizio esecuzione)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'esecuzione del contratto ha luogo solo quando lo stesso è sottoscritto e efficace.
2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può subordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto alla redazione di apposito verbale di avvio in contraddittorio con l'impresa esecutrice.
3. Se la delibera di aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 24, comma 3, la Stazione Appaltante può autorizzare l'esecuzione della prestazione prima della sottoscrizione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
4. La Stazione Appaltante autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
5. Nei casi di cui al comma 3, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante tiene conto delle prestazioni eseguite dall'impresa per il rimborso delle relative spese.

Art.31
(Ritardo nell'esecuzione del contratto)

1. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'impresa appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'impresa ha diritto al rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute.

3. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'impresa ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.

Art.32
(Esecuzione)

1. L'impresa esecutrice adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salva l'ipotesi di cessione del contratto di cui all'articolo 15 della Legge n.49/2002.
2. L'impresa esecutrice è responsabile nei confronti dei suoi dipendenti per l'adempimento di tutti gli obblighi di ordine legale, amministrativo, professionali e riguardanti la sicurezza e l'igiene sul lavoro vigenti.

Art.33
(Penali)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 52 della Legge n.49/2002, il contratto definisce le penali da applicare nel caso di ingiustificato ritardato adempimento o di inadempimento degli obblighi contrattuali in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione convenuta.
2. Il pagamento delle penali dovute dall'impresa è disposto mediante incameramento della cauzione definitiva oppure mediante detrazione dai pagamenti dovuti.
3. Nel caso in cui la penale dovuta superi il dieci per cento dell'importo complessivamente pattuito, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art.34
(Emissione dell'atto di collaudo)

1. Le procedure e gli atti della fase di esecuzione del contratto nonché gli adempimenti e le modalità delle verifiche in corso d'esecuzione e finale previste dagli articoli 51 e 56 della Legge n.47/2002 sono disciplinate con Regolamento del Congresso di Stato.
2. La Stazione Appaltante, ai fini del rilascio dell'atto di collaudo di cui all'articolo 59 della Legge n.47/2002, verifica, per il tramite della CCIAA, la permanenza in capo all'impresa appaltatrice dei requisiti di cui all'articolo 9 e la perdurante rispondenza a quanto dichiarato o documentato ai fini dell'iscrizione al Registro dei Fornitori nonché acquisisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o, se impresa straniera, atto di notorietà con il quale l'impresa medesima dichiara:
 - a) di avere regolarmente corrisposto i salari e gli stipendi ai propri dipendenti;
 - b) di avere regolarmente pagato i propri fornitori in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
3. Successivamente all'emissione dell'atto di collaudo con esito positivo, la Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 27.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 35
(Norme finali e transitorie)

1. Sino all'istituzione del Registro dei fornitori di cui all'articolo 8, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2015, le Stazioni Appaltanti utilizzano i registri eventualmente in loro possesso.

2. Sino all'approvazione del programma di approvvigionamento previsto all'articolo 6, si applicano le vigenti norme contabili ed amministrative in materia di impegno, autorizzazione e controllo di legittimità della spesa. Il programma di approvvigionamento, può, inoltre, individuare quali stazioni appaltanti in riferimento alla fornitura o somministrazione di specifiche tipologie di beni e servizi, singole UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato che assolveranno le funzioni ed i compiti previsti nel predetto programma.

3. Le disposizioni sulla pubblicità di cui all'articolo 7 si applicano a seguito dell'attivazione dell'apposito servizio sul portale PA secondo i termini individuati dal Congresso di Stato con propria deliberazione che dovrà essere assunta entro trenta giorni dall'attivazione del Registro dei Fornitori.

4. Sino all'avvio e completa operatività della UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica, stabilita mediante deliberazione del Congresso di Stato, le funzioni relative all'espletamento delle gare di appalto attualmente attribuite a UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato permangono in capo alle medesime; l'avvio della predetta UO dovrà avvenire entro il 30 giugno 2015.

5. Il Congresso di Stato ha facoltà di dettare norme di attuazione del presente decreto delegato mediante proprio Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183; mediante Regolamento potranno, in particolare essere rivisti, aggiornati ed integrati la documentazione ed i requisiti previsti dall'articolo 9 e conseguentemente i casi di sospensione e cancellazione dal Registro dei Fornitori.

6. Il presente decreto delegato è soggetto a revisione al fine di verificarne i risultati ed i problemi applicativi trascorso un anno dalla sua entrata in vigore e potrà essere modificato allo scopo di garantire l'appropriatezza dell'intervento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini